



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 -

tel. 081/9048827 fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

Del 06.06.2011

OGGETTO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI STUDENTI UNIVERSITARI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE.

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **19.00** nella sede municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la GIUNTA COMUNALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

			<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Rosario	CARUSO	Sindaco	X
2	Eugenio C	MATTERA	Assessore	X
3	Emilio G.	DI MEGLIO	Assessore	X
4	Aniello	MATTERA	Assessore	X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela SCIALDONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Rosario Caruso - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco sottopone alla giunta comunale la seguente proposta di delibera:

OGGETTO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" – TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI STUDENTI UNIVERSITARI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE.

Premesso:

- che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/80 e succ. mod. le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

- che l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Facoltà di Architettura – si fa promotrice, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n° 196, di tirocini formativi e di orientamento per i propri studenti con lo scopo di far loro acquisire, attraverso l'alternanza di esperienze di studio e lavoro, una maggiore conoscenza del mondo del lavoro che faciliti anche le scelte professionali;

- che i soggetti che possono ospitare i tirocinanti sono Pubbliche Amministrazioni, imprese, professionisti o anche altre strutture universitarie;

Considerato che il Comune di Serrara Fontana condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro;

Ritenuto di consentire agli studenti della Facoltà di Architettura della Università degli Studi di Napoli "Federico II" di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso il Comune di Serrara Fontana;

Visto lo schema della *Convenzione* tra il Comune di Serrara Fontana e l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di Laurea in Architettura -, per lo svolgimento delle attività di Tirocinio di Formazione ed Orientamento degli studenti, che si allega alla presente deliberazione, divenendone parte integrante e sostanziale;

Atteso, altresì, che a carico dell'Ente non vi è alcun onere di carattere finanziario per le attività di tirocinio e collaterali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente deliberato;

Visto l'art. 18, comma 1 lett.a), della legge N° 196/1997;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Propone

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2. Di approvare, come approva, l'allegato schema di *Convenzione* da sottoscrivere tra il Comune di Serrara Fontana e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Corso di Laurea in Architettura.
3. Di dare atto che a carico dell'Ente non vi è alcun onere di carattere finanziario per le attività di tirocinio.
4. Di comunicare il presente deliberato all'Ateneo interessato.
5. Di onerare il Settore Tecnico agli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente deliberato.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Serrara Fontana, 06/06/2011

Il Sindaco
Ing. Rostrio Caruso



PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Alessandro Vacca



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore Massimo MARRELLI, nato a Cosenza (CS) il 30.09.1945,

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. | | | | | | | | | | | | | | | | , con sede legale in _____

provincia _____ Via _____ N° _____ CAP _____ d'ora in

poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da _____ nato/a

_____ il _____ e residente per la carica in (¹) _____

_____ Via _____, a ciò autorizzato

in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
Compete al Soggetto ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo art. 5;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:

¹. Sede aziendale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5


1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:
 - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;

- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

- 
- 1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

- 1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
- 2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
- 3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 8

- 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Firma e Timbro
per l'Università

Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta, corredata dal parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 Tuel ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" – TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI STUDENTI UNIVERSITARI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE.**

e con successiva e unanime votazione


DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Caruso



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dr.ssa Daniela Scialdoni



ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 06/06/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'istruttore amministrativo notificatore
Nicola La Macchia

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela Scialdoni